

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2645

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(ANDREOTTI)

Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1380, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 321 del 21 dicembre 1956, che proroga le disposizioni di cui al decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1956, n. 162, ed apporta modificazioni all'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217

Seduta del 21 dicembre 1956

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, convertito con modificazioni, nella legge 27 marzo 1956, n. 162, stabilisce che, fino al 31 dicembre del corrente anno, il deposito fuori fabbrica degli oli di semi deve essere denunciato agli U. T. I. F. ed è soggetto alla tenuta del registro di carico e scarico soltanto se il quantitativo di prodotto da immettersi supera i tre quintali, modificando, così, la disposizione dell'articolo 31 del testo unico di legge d'imposta su detti oli, che sancisce tali obblighi per i depositi di oli di semi eccedenti il quintale.

Con lo stesso decreto-legge è stato elevato da chilogrammi 25 a chilogrammi 100 il quantitativo minimo di oli di semi per la cui circolazione occorre l'accompagnamento della bolletta di legittimazione.

Tali modificazioni furono adottate per agevolare la circolazione degli oli di semi e l'esercizio dei relativi depositi, tenuto conto dell'andamento sfavorevole della scorsa annata olearia che, determinando un forte rialzo dei prezzi dell'olio di oliva, rese necessario completare l'approvvigionamento interno per i consumi con altri oli commestibili ed in particolare con quelli di semi.

Rilevato ora che le previsioni sul quantitativo di olio di oliva ottenibile nella corrente campagna olearia non si scostano sensibilmente da quelle dell'anno scorso, anche se il prodotto si presenta qualitativamente migliore, si palesa l'urgente necessità di prorogare, quanto meno a tutto il 31 dicembre 1958, le disposizioni di cui al citato decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, convertito nella legge 27 marzo 1956, n. 162.

Con l'occasione, al fine di rendere più efficace la funzione della bolletta di legittimazione, si è ritenuto opportuno integrare il primo comma dell'articolo 30 del citato testo unico con la prescrizione che sulle bollette stesse devono essere indicati anche il nome del trasportatore e gli estremi della targa di riconoscimento del mezzo di trasporto usato, dando così al trasportatore la responsabilità della regolare destinazione dell'olio, in quanto molto spesso si è verificato che sulle bollette di legittimazione vengono indicati, quali destinatari della merce, nominativi di ditte inesistenti.

A quanto sopra si è provveduto con l'emanazione del decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1380, di cui si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1380, che proroga le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 1956, n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1956, n. 162, e apporta modificazioni all'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217.

Decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1380, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 321 del 21 dicembre 1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217;

Visto il decreto legge 2 febbraio 1956, n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1956, n. 162;

Ritenuta la straordinaria ed urgente necessità di prorogare le disposizioni contenute nel suddetto decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, e di apportare modifiche all'articolo 30 del suddetto testo unico.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le Finanze;

DECRETA:

ART. 1.

Le disposizioni di cui al decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1956, n. 162, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1958.

Successivamente a tale data, si osserva il disposto degli articoli 30 e 31 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217.

ART. 2.

Tra il primo ed il secondo comma dell'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217, è inserito il seguente comma:

« Le bollette di legittimazione debbono inoltre indicare il nominativo della persona che provvede al trasporto degli oli nonché la indicazione della targa di riconoscimento del mezzo di trasporto usato: autoveicolo o carro a trazione animale ».

ART. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1956.

GRONCHI

SEgni — ANDREOTTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: MORO.